dossier

XIX Legislatura

28 aprile 2026

Disciplina delle professioni pedagogiche ed educative

A.S. n. 1712

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 684

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
TEL. 066760-3255 st_cultura@camera.it - 𝕏@CD_cultura

Progetti di legge n. 608

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 5

Articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *f) (Riorganizzazione dell'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'albo unico)* 7

Articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoversi da articolo 6-*bis* ad articolo 6-*sexies (Ordini territoriali)* 12

Articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoversi da articolo 6-*septies* ad articolo 6-*undecies (Procedimento disciplinare)* 21

Articolo 1, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)* e *m) (Razionalizzazione dell'ordinamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e rafforzamento delle garanzie organizzative, deontologiche e dei requisiti di accesso)* 26

Articolo 1, comma 1, lettera *n) (Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale)* 29

Articolo 1, comma 1, lettera *o) (Revisione del regime transitorio per l'iscrizione all'albo unico delle professioni educative)* 35

Articolo 2 *(Disciplina transitoria)* 37

Articolo 3 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 39

TESTO A FRONTE 41

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *f)*
(Riorganizzazione dell'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'albo unico)

Le **lettere da *a)* a *f)*** del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge modificano la legge n. 55 del 2024 riorganizzando in modo organico l'assetto delle professioni pedagogiche ed educative, con l'istituzione di un albo unico articolato in sezioni e una revisione coordinata dei riferimenti normativi. Viene ridefinito il profilo dell'educatore, introducendo una disciplina specifica per i servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni) e innovando i percorsi abilitanti, con maggiore attenzione alle competenze pratiche e al raccordo con l'Ordine. Si rafforza inoltre la struttura e la natura dell'Ordine, semplificando le fonti regolatorie, razionalizzando i requisiti di iscrizione e superando il sistema precedente basato su albi separati.

La **lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1** opera una revisione terminologica e strutturale dell'articolo 2 della legge n. 55 del 2024, necessaria per armonizzare il testo con la nuova denominazione che assume l'albo, mediante il richiamo all'articolo 5 della legge (per le modifiche si veda la **lettera *d)***).
Sotto il profilo tecnico-giuridico, questa modifica non è meramente formale, ma è propedeutica alla trasformazione dell'impianto professionale da un sistema a più albi a un **albo unico** articolato in sezioni, come previsto dalle successive modifiche all'articolo 5 contenute nel medesimo disegno di legge.

Nell'attuale ordinamento definito dalla legge n. 55 del 2024, l'esercizio della professione di pedagogista richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un albo specificamente denominato **«albo dei pedagogisti»**. Più in generale la normativa vigente prevede una struttura binaria che istituisce **due albi professionali distinti**: uno riservato ai pedagogisti e uno agli educatori professionali socio-pedagogici. Questa separazione formale riflette l'attuale impostazione che vede le due figure come categorie professionali regolate da registri indipendenti, sebbene appartenenti al medesimo Ordine.

La **lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1** interviene sull'articolo 3 della legge n. 55 del 2024, ridefinendo il perimetro professionale degli educatori e introducendo una distinzione specifica per l'area dell'infanzia.

Il disegno di legge introduce alcune significative innovazioni all'interno dell'articolo 3:

- Viene inserito il comma 2-*bis*, che identifica formalmente il professionista di cui al D.Lgs. n. 65 del 2017. **La figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia** ha il compito di progettare e realizzare attività volte a sviluppare nei bambini (0-3 anni) potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, garantendo pari opportunità e operando per superare barriere territoriali o economiche;

- Attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-*ter* si stabilisce che l'educatore dei servizi per l'infanzia può esercitare anche le funzioni tipiche dell'educatore professionale socio-pedagogico;
- Viene riscritto il comma 3 per tipizzare le modalità di esercizio. Mentre per l'educatore socio-pedagogico resta ferma la possibilità di lavoro autonomo o subordinato, per l'educatore dell'infanzia si specifica che la professione è esercitata nelle strutture dedicate, di norma con **rapporto di lavoro subordinato**;
- Il titolo dell'articolo viene esteso per includere esplicitamente la figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Nell'attuale impianto della legge 55/2024, l'articolo 3 è focalizzato esclusivamente sulla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, il quale è definito come un professionista operativo di livello intermedio con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, operante nei servizi socio-educativi e, per gli aspetti educativi, in quelli socio-sanitari.
A ben vedere la normativa vigente non contiene una definizione funzionale specifica per l'educatore dell'infanzia (0-3 anni) all'interno dell'ordinamento dell'Ordine, limitandosi a menzionare tale figura solo in relazione ai requisiti di accesso all'albo

La **lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1** del disegno di legge interviene, poi, sull'articolo 4 della legge n. 55 del 2024, riscrivendo i **requisiti per l'esercizio professionale** e le modalità di conseguimento dell'abilitazione per le figure dell'educatore.

La novella normativa introduce, in particolare, una distinzione tecnica e procedurale tra le diverse tipologie di educatore, ridefinendo il percorso abilitante:

- Per l'esercizio della professione di **educatore socio-pedagogico** è richiesto il possesso della **laurea triennale nella classe L-19**, previo accertamento delle competenze acquisite tramite il **tirocinio**. L'innovazione principale consiste nello svolgimento di una **prova valutativa** di tali competenze, da sostenersi alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale **prima della discussione della tesi di laurea**, nell'ambito dell'esame finale abilitante. Resta ferma l'alternativa del possesso della qualifica attribuita ai sensi della legge n. 205 del 2017.
- Viene inserito il comma 1-*bis* che specifica i requisiti per la figura dell'**educatore dei servizi educativi per l'infanzia** (0-3 anni): laurea L-19 integrata (DM 378/2018) o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da 60 CFU di specializzazione. Anche in questo caso è prevista la **prova valutativa del tirocinio** (svolto in servizi per l'infanzia) prima della discussione della tesi o della prova finale del corso di specializzazione, sempre alla presenza di un delegato dell'Ordine.
- Viene modificata la rubrica dell'articolo 4 eliminando il riferimento specifico al D.Lgs. 65/2017, per rendere il titolo più generico e omnicomprensivo delle diverse figure di educatore.

L'attuale formulazione dell'articolo 4 della legge n. 55/2024 prevede requisiti meno dettagliati sotto il profilo procedurale:

- Prevede il conseguimento della laurea L-19 o della qualifica ex lege 205/2017.
- Stabilisce che l'abilitazione avvenga mediante un generico **esame di Stato**, senza specificare l'integrazione della prova valutativa all'interno del percorso accademico prima della tesi di laurea.
- Richiede l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

La **lettera *d)* del comma 1** interviene sull'architettura ordinistica stabilita dalla legge n. 55 del 2024, operando una **unificazione strutturale degli albi** professionali.

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 5 della legge n. 55 del 2024, introducendo le seguenti variazioni tecnico-giuridiche:

- È istituito un albo unico, viene infatti ridenominato il registro come **«Albo delle professioni pedagogiche ed educative»**.
- All'interno dell'albo unico sono istituite **due sezioni distinte**: la prima riservata ai **pedagogisti**; la seconda riservata agli **educatori professionali socio-pedagogici** e agli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia**.
- Viene stabilito il principio dell'**unicità del contributo annuale** dovuto, anche nel caso in cui un professionista, possedendo i requisiti necessari, richieda la **contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni**.
- Viene espressamente abrogato il comma 2 del vigente articolo 5, eliminando la previsione di un albo separato per gli educatori.

L'attuale disciplina prevista dalla legge n. 55 del 2024 si fonda su una **struttura duale**: l'articolo 5 della legge prevede infatti **due albi professionali distinti e separati**: l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Sebbene sia consentita l'iscrizione contemporanea a entrambi, la formulazione originaria non garantiva esplicitamente l'unicità della quota associativa, lasciando spazio a possibili **duplicazioni di oneri finanziari** per gli iscritti bi-qualificati. La figura dell'educatore dell'infanzia non risulta esplicitamente integrata in una sezione specifica dell'albo degli educatori all'interno della rubrica dell'articolo.

Nelle relazioni di accompagnamento si evidenzia come il passaggio all'albo unico con sezioni sia volto a ridurre la **complessità amministrativa** e gli oneri burocratici, garantendo al contempo che l'Ordine sia percepito come un'entità unitaria per l'intera categoria pedagogico-educativa.

La **lettera *e)* del comma 1** introduce nella legge n. 55 del 2024, il nuovo **articolo 5-*bis*** dedicato alle **condizioni per l'iscrizione all'albo**.
La disposizione codifica i **requisiti soggettivi e oggettivi** necessari per l'accesso all'Albo unico delle professioni pedagogiche ed educative, articolandoli in quattro punti fondamentali:

1. È richiesta la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che garantisca la condizione di reciprocità, fatti salvi gli obblighi internazionali.
2. L'aspirante iscritto non deve aver riportato condanne definitive che comportino la pena accessoria dell'**interdizione dall'esercizio della professione**.
3. Viene stabilito il necessario possesso dei titoli abilitanti già descritti agli articoli 2 (per i pedagogisti) e 4 (per gli educatori) della medesima legge.
4. È necessaria la residenza o il **domicilio professionale in Italia**, oppure l'operatività presso enti o imprese italiani all'estero o all'interno del sistema della formazione italiana nel mondo.

Nell'attuale impianto della **legge n. 55 del 2024**, i requisiti per l'iscrizione sono contenuti all'**articolo 7**. Il disegno di legge n. 1712 opera una **razionalizzazione sistematica**: la lettera *h)* del comma 1 prevede infatti l'abrogazione integrale del vecchio articolo 7, mentre la lettera *e)* ricolloca la disciplina subito dopo l'articolo 5 (che istituisce l'albo unico). Questa operazione tecnica serve a dare coerenza alla nuova architettura dell'Ordine, che passa da un sistema a più albi a un **albo unico ripartito in sezioni**.

La relazione illustrativa chiarisce che lo spostamento dei requisiti dall'art. 7 al nuovo art. 5-*bis* è finalizzato a correggere i **difetti di coordinamento** della legge 55/2024.
Viene altresì evidenziato che il possesso dei requisiti di cui all'art. 5-*bis* è la premessa indispensabile per l'esercizio del **potere disciplinare** dell'ordine, volto a colpire comportamenti in contrasto con i doveri di dignità e probità professionale

La **lettera *f)* del comma 1** apporta modifiche all'articolo 6 della legge n. 55 del 2024, intervenendo sulla **natura giuridica** e sulle **fonti di regolamentazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**.

In particolare la disposizione:

- Sostituisce, nel comma 1 dell'articolo 6, il riferimento alla pluralità degli «albi dei pedagogisti e degli educatori» con la dicitura singolare **«all'albo delle professioni pedagogiche ed educative»**, in linea con il passaggio al sistema dell'albo unico ripartito in sezioni.
- **Abroga il comma 2** dell'articolo 6 eliminando la previsione secondo cui l'Ordine debba essere istituito mediante un successivo decreto del Ministro della giustizia.
- Sostituisce, al comma 3, la locuzione «è un» con «è costituito quale», una formula che intende blindare l'identità istituzionale dell'ente quale soggetto di diritto pubblico già formato dalla legge stessa.
- Interviene sul comma 4, stabilendo che è la «presente legge» (ovvero la legge 55/2024 come modificata dal DDL) a stabilire direttamente l'ordinamento interno, sopprimendo il rinvio a decreti ministeriali per la definizione delle disposizioni organizzative.

Nell'attuale impianto della legge n. 55 del 2024, l'articolo 6 delinea un Ordine con una dipendenza più marcata dalla fase attuativa ministeriale. L'Ordine è costituito dagli iscritti a due albi distinti e separati (pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici). La nascita formale dell'Ordine è subordinata all'emanazione di un **decreto del Ministro della giustizia**, da adottarsi sentiti il Consiglio nazionale e le associazioni professionali. La disciplina relativa al funzionamento e all'organizzazione interna dell'ente è rimandata alle disposizioni che dovrebbero essere contenute nel medesimo decreto ministeriale istitutivo.

La scelta di disciplinare l'ordinamento interno direttamente per legge, anziché tramite decreto, risponde a una logica di **certezza del diritto** e semplificazione, evitando che il funzionamento dell'Ordine rimanga sospeso in attesa di atti amministrativi di secondo livello.

Articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoversi da articolo 6-*bis* ad articolo 6-*sexies*
(Ordini territoriali)

L'articolo 1, comma 1, **lettera *g)***, novella la disciplina in materia di **professioni pedagogiche ed educative**, introducendo nuove disposizioni dedicate alla **costituzione e al funzionamento degli ordini territoriali** delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 1, comma 1, **lettera *g)***, **novella** la legge 15 aprile 2024, n. 55, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle **professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**", introducendo, dopo l'articolo 6, **dieci nuovi articoli,** dal 6-*bis* al 6-*undecies*. Tali disposizioni sono dedicate alla **costituzione** e al **funzionamento** degli **ordini territoriali** delle professioni pedagogiche ed educative, all'**esercizio dell'azione disciplinare** e al relativo **procedimento**.

Nella presente scheda, sono esaminati i primi cinque articoli aggiuntivi, dal 6-*bis* al 6-*sexies*, dedicati alla **disciplina degli ordini territoriali**.

Prima di passare all'esame delle singole disposizioni introdotte dalla novella legislativa in commento, si espongono le **ragioni** sottese all'intervento normativo, esplicitate dal Governo nei documenti di accompagnamento al disegno di legge in esame, e in particolare nella relazione tecnica, illustrativa, nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e nell'analisi tecnico-normativa (ATN).
Dalla disamina dei documenti sopracitati si evince che le motivazioni che il Governo adduce a giustificazione dell'intervento normativo risiedono nella volontà di risolvere le diverse criticità e lacune riscontrate nel dettato della legge 15 aprile 2024 n. 55, tra le quali il Governo cita proprio l'**incompletezza della disciplina** relativa alla **costituzione degli ordini territoriali** e alle **modalità di elezione** degli organi rappresentativi, nonché l'**assenza di una compiuta regolamentazione del procedimento disciplinare**.
L'**analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR) precisa, infatti, che l'assenza di una compiuta regolamentazione degli aspetti procedurali e organizzativi dell'ordine professionale ha impedito, di fatto, la costituzione degli organi ordinistici e la formazione dell'albo, determinando una **situazione di stallo** che pregiudica la certezza del diritto e la tutela sia dei professionisti che dell'utenza. Il mantenimento dello *status quo* avrebbe pertanto perpetuato l'incertezza giuridica che caratterizza l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative.
L'intervento normativo in esame intende, dunque, rendere pienamente operativo il sistema ordinistico, attraverso la definizione degli aspetti procedurali e organizzativi rimasti indeterminati nella disciplina vigente.
La **relazione illustrativa,** con particolare riferimento alla disposizione in commento, afferma che essa costituisce il **fulcro dell'intervento normativo**, introducendo nuovi articoli che integrano la disciplina laddove essa risulti eccessivamente carente, in particolare relativamente alla **costituzione degli ordini territoriali**, agli **organi degli**

ordini, all'**ordine nazionale**, alle **modalità di elezione**, al **procedimento disciplinare**, alla disciplina di **ulteriori organi** a livello nazionale.

Venendo ora alle singole disposizioni normative introdotte dalla novella legislativa in commento, la prima è quella di cui all'**articolo 6-*bis*,** che prevede la **costituzione degli ordini territoriali**.
Tale norma, composta da un unico comma, stabilisce che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono costituiti gli **ordini regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano** delle **professioni pedagogiche ed educative**, costituenti gli ordini territoriali.

Sul punto, le **relazioni illustrativa** e **tecnica** precisano che la dimensione regionale e delle province autonome costituisce il nucleo essenziale ordinistico, che garantisce uno **stretto legame territoriale** fra il professionista iscritto e il suo ordine di riferimento.

La seconda norma introdotta dalla disposizione novellante è l'**articolo 6-*ter***, costituito da un unico comma, il quale reca le **attribuzioni degli ordini territoriali**. La norma prevede che essi:
a) promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici;
b) valutano le domande di iscrizione all'albo e le domande di cancellazione e trasferimento, verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'albo e delle sue sezioni;
c) partecipano alle procedure relative alla **programmazione dei fabbisogni** dei professionisti, **ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e alle attività formative**;
d) promuovono, organizzano e regolano la **formazione professionale** continua ed obbligatoria dei propri iscritti, ferma restando la disciplina della formazione dettata per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e vigilano sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
e) esercitano la **funzione disciplinare** tramite i consigli di disciplina fermo restando il potere disciplinare del datore di lavoro rispetto agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato;
f) **vigilano** sugli iscritti all'albo.

Quanto alle attribuzioni degli ordini territoriali, le relazioni precisano che le previsioni di cui alla **lettera c)** sopra illustrata, in materia di **programmazione dei fabbisogni** non si applica agli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato** in quanto la determinazione del fabbisogno è prerogativa delle regioni e degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Inoltre, in relazione alle previsioni di cui alla **lettera d)**, l'attività di **formazione professionale** per gli

educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato deve essere regolata in coerenza con le disposizioni normative di settore (*i.e.* CCNL di categoria e disposizioni di legge, tra le quali il citato decreto legislativo n. 65 del 2017, che già prevedono gli obblighi formativi).
Quanto alla previsione di cui alla **lettera e)** in materia di **esercizio della funzione disciplinare**, viene precisato che resta fermo, per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare del datore di lavoro.

La disposizione in commento introduce anche l'**articolo 6-*quater*,** che definisce la **composizione degli ordini territoriali** delle professioni psicologiche ed educative, individuando le modalità e i presupposti elettivi. La norma, composta da cinque commi, afferma al **comma 1** che sono organi degli ordini territoriali:
a) il **consiglio**;
b) il **presidente**;
c) il **consiglio di disciplina**;
d) il **collegio dei revisori**.
Il successivo **comma 2** stabilisce che il **consiglio dell'ordine** è eletto secondo le modalità indicate dal successivo articolo 6-*sexies*, favorendo l'**equilibrio di genere**. Il consiglio svolge i **compiti** dell'ordine territoriale previsti dall'articolo 6-*ter*, appena illustrato, e promuove l'esercizio dell'azione penale come previsto dal successivo articolo 6-*septies*, comma 4.
Il **comma 3** descrive le funzioni svolte dal **presidente**. Egli è eletto dal consiglio dell'ordine fra i suoi componenti. Ha la rappresentanza dell'ordine, presiede il consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge o da regolamenti. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Il consiglio elegge fra i suoi componenti anche il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Il **comma 4** stabilisce che il **consiglio di disciplina,** è composto, assicurando la rappresentanza delle sezioni dell'albo, da un numero di membri, in possesso dei requisiti di imparzialità, autonomia e competenza, compreso fra tre e cinque, nominati dal consiglio dell'ordine, in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale. Almeno uno dei membri del consiglio di disciplina è individuato tra coloro che esercitano la professione forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza. I consigli di disciplina sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sono componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Con il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, il consiglio nazionale determina i criteri per la composizione, anche numerica, dei consigli di disciplina e, ove possibile, per assicurare la rappresentanza delle sezioni dell'albo.

Il consiglio di disciplina è dunque configurato come **organo a composizione variabile** da 3 a 5 membri, nominati dal consiglio dell'ordine, in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale, garantendo, ove possibile, la rappresentanza delle sezioni dell'albo. In relazione alla necessità che vi siano componenti esperti anche in materie giuridiche,

attesa la materia disciplinare trattata, si prevede che uno dei membri sia individuato fra coloro che esercitano la professione forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza.

Infine, il **comma 5** disciplina il **collegio dei revisori**. Esso è composto da tre membri nominati dal consiglio dell'ordine fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori nomina un presidente tra i propri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consiglio dell'ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Proseguendo nell'analisi della disposizione in commento, essa introduce anche l'**articolo 6-*quinquies***, che disciplina la composizione e la durata in carica dei consigli degli ordini territoriali.
Tale norma è composta da cinque commi e prevede, al **comma 1**, che il consiglio dell'ordine territoriale è composto da **membri eletti** tra gli iscritti alle sezioni dell'albo **in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni** alla data di indizione delle elezioni, nel numero di:
a) nove, se il numero degli iscritti è inferiore a diecimila;
b) undici, se il numero degli iscritti è compreso fra diecimila e ventimila;
c) quindici, se il numero degli iscritti è superiore a ventimila.

Si ricorda che le **sezioni** dell'albo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 55 del 2024, come novellato dal comma 1, lettera *d)*, numero 1), dell'articolo in commento, **sono due**: quella dei **pedagogisti** e quella degli **educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia**.
Da quanto emerge dal disposto del comma 1 appena commentato, il **numero dei componenti il consiglio territoriale** sarà dunque **ripartito tra iscritti alle due distinte sezioni in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni,** nel territorio di riferimento, alla data di indizione delle elezioni. Coerentemente con tale previsione, le **liste presentate** per l'elezione del consiglio ai sensi dell'articolo 6-*sexies*, comma 7, dovranno **contenere un numero di candidati** pari al numero dei seggi disponibili, aumentato di tre unità, **iscritti alle due sezioni** nel rispetto della proporzione appena ricordata e, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo 6-*sexies*, a seguito delle procedure di voto e di scrutinio, **risulteranno eletti i candidati delle due sezioni** che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della medesima proporzione. In caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, sarà eletto il candidato la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.

Il **comma 2** precisa che i consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

Dalla relazione illustrativa si evince che il comma appena illustrato pone l'importante principio per cui **i consiglieri rappresentano tutti i professionisti** iscritti all'albo, senza distinzione tra le sezioni e, dunque, operando **senza vincolo di mandato settoriale** ma con una funzione di rappresentanza generale.

Il successivo **comma 3** stabilisce che il consiglio resta in carica **quattro anni** a partire dalla data dell'insediamento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Se la durata del singolo mandato è inferiore a quattro anni, esso non impedisce di essere rieletti per più di due volte consecutive.
Il **comma 4** descrive le conseguenze derivanti dagli eventi patologici che possono interrompere il mandato di consigliere o di presidente. In particolare, la norma prevede che in caso di **decadenza**, **dimissioni**, **morte** o **impedimento assoluto** di un consigliere, è nominato il primo dei non eletti nella medesima lista, il quale resta in carica fino alla scadenza del consiglio. Se tali eventi riguardano il presidente, il consiglio provvede immediatamente alla elezione del nuovo presidente ai sensi del già illustrato articolo 6-*quater*, comma 3. Se i medesimi eventi riguardano contestualmente un numero di consiglieri superiore alla metà, il consiglio è sciolto e le nuove elezioni sono indette dal presidente del consiglio nazionale entro sessanta giorni.
Il **comma 5** prevede che in caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale. Il commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria.

La norma novellante introduce, inoltre, l'articolo **6-*sexies***, costituito da **ventuno commi**, che disciplina lo svolgimento dell'**elezione dei consigli** degli ordini territoriali.
Il **comma 1** stabilisce che le **elezioni del consiglio dell'ordine territoriale** sono indette dal consiglio uscente, con propria delibera, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, contenente la comunicazione con cui sono indette le elezioni e il calendario elettorale.
Le elezioni si svolgono non oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di omissione da parte del consiglio uscente, le elezioni sono indette dal consiglio nazionale.

Per ogni approfondimento su quanto disposto dal disegno di legge in commento in ordine al **consiglio nazionale**, si rinvia alla consultazione della scheda di lettura dedicata alla novella di cui al **comma 1**, **lettera *i)***, dell'articolo in commento, con la quale si sostituisce integralmente l'**articolo 8** della legge 15 aprile 2024, n. 55.

Il **comma 2** reca la scansione del procedimento elettorale. Più precisamente, il **calendario elettorale** indica:

a) la data delle elezioni, il luogo di svolgimento delle stesse, l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e l'indicazione della possibilità di votare con le modalità telematiche di cui al successivo comma 14;
b) il termine per la presentazione delle liste;
c) il termine per la verifica delle candidature;
d) la data del sorteggio dell'ordine delle liste sulla scheda elettorale;
e) il periodo autorizzato per la campagna elettorale;
f) il termine massimo per la pubblicazione degli esiti e per la proclamazione degli eletti.
Il successivo **comma 3** precisa che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 rispetto all'indizione e allo svolgimento delle elezioni, i termini riportati nel calendario elettorale appena illustrati sono stabiliti dalla **delibera** del consiglio che indice le elezioni. Fa eccezione il termine per la verifica delle candidature di cui alla lettera c), che il successivo comma 10 determina direttamente in cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Ai sensi del **comma 4**, il **consiglio dell'ordine territoriale**, con la delibera di indizione delle elezioni, **nomina**, **i componenti di ciascun seggio** e individua, fra essi, il presidente, il vicepresidente, il segretario e un numero di scrutatori proporzionale agli iscritti votanti nella circoscrizione territoriale, comunque non inferiore a due. Non possono essere nominati componenti del seggio i candidati alle elezioni del consiglio dell'ordine territoriale.
Il **comma 5** stabilisce che la **comunicazione** con cui sono indette le elezioni è inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, nel termine di dieci giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni. La comunicazione è, altresì, pubblicata, entro il termine di cui al primo periodo, sul sito *internet* dell'ordine. La pubblicazione di cui al secondo periodo costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile.

Sul punto, la **relazione illustrativa** evidenzia che la disposizione di cui si è dato conto, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito *internet* dell'ordine costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile, mira ad **autoresponsabilizzare** tutti gli iscritti all'albo – incentivandoli a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata – e a garantire, comunque un criterio di conoscenza legale della indizione delle elezioni.

Il **comma 6** disciplina l'**elettorato passivo**. Ai sensi di tale norma, possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che:
a) sono in regola con il pagamento delle quote;
b) non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;

c) non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1, ossia almeno novanta giorni prima dalla scadenza del mandato elettorale.

Il **comma 7** prevede che ogni **lista** indica un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili presso il consiglio dell'ordine territoriale, aumentato di tre unità, nel rispetto della proporzione prevista dal già commentato articolo 6-*quinquies*, comma 1. Ogni candidato può figurare in una sola lista.

Per assicurare l'**equilibrio di genere**, il **comma 8** stabilisce che ogni lista preveda anche una rappresentanza del genere meno rappresentato pari ad almeno il venti per cento.

Il **comma 9** stabilisce che la presentazione di ogni lista è subordinata alla **sottoscrizione** da parte di almeno venti iscritti all'albo dell'ordine territoriale. Le liste sono depositate mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al consiglio dell'ordine territoriale almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni lista indica i candidati, la specificazione della professione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le firme dei sottoscrittori, il programma elettorale e il nome della lista con l'eventuale simbolo.

Il successivo **comma 10** prevede che il consiglio dell'ordine territoriale, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ne **verifica la regolarità**. In caso di irregolarità, può concedere un termine di sette giorni per la regolarizzazione.

Ai sensi del **comma 11**, l'**ordine delle liste sulla scheda elettorale** è definito mediante **sorteggio pubblico**. Le liste ammesse sono pubblicate sul sito internet dell'ordine almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La **campagna elettorale** si svolge nel rispetto della deontologia professionale oltre che della trasparenza, correttezza e parità di accesso all'informazione per tutti gli iscritti.

Il **comma 12** precisa che gli iscritti all'albo esercitano il **diritto di voto** presso il seggio ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Se sono istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio al seggio centrale.

Ai sensi del **comma 13** durante la **votazione** è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Il **comma 14** precisa che, in alternativa a quanto previsto dai commi 12 e 13, è **ammessa** la votazione mediante **procedura telematica** secondo le modalità e le specifiche tecniche indicate in un **apposito regolamento** adottato dal consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia.

Il successivo **comma 15** detta le regole per **l'identificazione degli elettori.** Esso stabilisce che, fatte salve le modalità di esercizio del voto mediante procedura telematica previste dal regolamento di cui al predetto comma 14, ogni elettore è ammesso a votare previo **accertamento dell'identità personale** mediante esibizione di un documento di identità ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Il **comma 16** descrive le **procedure di voto**. Esso prevede che, fatte salve le modalità di esercizio del voto mediante procedura telematica previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore ritira la scheda, la compila in segreto e, chiusa, la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Le operazioni di voto si svolgono nel corso di una unica giornata, per la durata di otto ore consecutive. È possibile esprimere fino a un massimo di **due preferenze**.

Si valuti l'opportunità di chiarire espressamente se le due preferenze possano o meno essere espresse anche in favore di candidati appartenenti a liste diverse.

Il **comma 17** stabilisce che, al termine delle operazioni di voto, si procede **immediatamente** allo **scrutinio** delle schede. Lo scrutinio è **pubblico**.
Il successivo **comma 18** stabilisce che il **verbale delle operazioni** di scrutinio riporta il numero complessivo dei votanti, il numero di voti validi espressi, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato e le eventuali osservazioni. In una separata sezione del verbale sono indicate, con specifica motivazione, le schede bianche, nulle o contestate.
Al termine dello scrutinio, ai sensi del **comma 19**, il **presidente** del seggio centrale **proclama gli eletti**. I risultati delle elezioni sono comunicati al consiglio dell'ordine territoriale uscente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito *internet*. I risultati delle elezioni sono comunicati altresì al consiglio nazionale dell'ordine, al pubblico ministero territorialmente competente e al Ministero della giustizia.
Il **comma 20** tratta del **meccanismo di attribuzione dei seggi**. Esso stabilisce che risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il **maggior numero di voti**, nel rispetto della **proporzione** di cui all'articolo 6-*quinquies*, comma 1. In caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, è eletto il candidato **la cui lista** ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato **più giovane anagraficamente**.
Il **comma 21**, infine, precisa che le **contestazioni** relative alle operazioni elettorali sono proposte al collegio dei probiviri entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali di cui al comma 19.

In ordine al **collegio dei probiviri**, si anticipa che esso è un **organo di livello nazionale**, disciplinato dal nuovo articolo 8-*bis* della legge n. 55 del 2024, introdotto dal comma 1, lettera *l)*, dell'articolo in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia), eletto dal consiglio nazionale e dotato delle **funzioni** di dirimere le controversie fra gli iscritti; di esprimere pareri su questioni deontologiche; di promuovere il rispetto dell'etica e del decoro professionale; di dirimere le **controversie sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali**.

Dalla **relazione tecnica** si evince che **nessuna delle disposizioni normative introdotte** dalla novella in commento è suscettibile di determinare **nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoversi da articolo 6-*septies* ad articolo 6-*undecies*
(Procedimento disciplinare)

La disposizione in esame novella la disciplina in materia di **professioni pedagogiche ed educative**, introducendo **nuove disposizioni** che regolamentano l'**esercizio dell'azione disciplinare** e il relativo **procedimento**.

L'articolo 1, comma 1, **lettera *g)***, **novella** la legge 15 aprile 2024, n. 55, recante "Disposizioni in materia di **ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali"** e introducendo, dopo l'articolo 6, **dieci nuove previsioni normative** che vanno dall'articolo **6-*bis*** all'articolo **6-*undecies***. Tali disposizioni normative sono dedicate alla costituzione e al funzionamento degli ordini territoriali e all'esercizio dell'azione disciplinare e al relativo procedimento.

Nella presente scheda sono esaminati gli articoli dal **6-*septies*** al **6-*undecies***, che regolamentano l'**esercizio dell'azione disciplinare,** il **procedimento disciplinare**, l'**astensione** e la **ricusazione**, le **sanzioni disciplinari** e la loro **impugnazione**.

Per un approfondimento sulle altre previsioni normative introdotte in materia di ordini territoriali, mediante gli articoli dal 6-*bis* al 6-*sexies*, dalla novella legislativa in commento, si rimanda alla consultazione dell'apposita scheda. Si rimanda, inoltre, alla consultazione della medesima scheda per la disamina delle ragioni che giustificano l'intervento normativo nel suo complesso.
In via generale, si ricorda che le ragioni sottese all'intervento in questione sono ricondotte dal Governo, come si evince dalla lettura dei documenti di accompagnamento al disegno di legge in commento, all'**incompletezza della disciplina sul procedimento disciplinare** che, nel testo vigente della legge n. 55 del 2024, risulta priva di adeguata regolamentazione rispetto alle fasi procedimentali, alle sanzioni applicabili e alla garanzia del contradditorio.

Venendo alle singole disposizioni normative introdotte dalla disposizione in commento, **l'articolo 6-*septies*,** costituito da sei commi, reca la disciplina riguardante l'**esercizio dell'azione disciplinare**.
In particolare, il **comma 1** stabilisce che il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è volto ad **accertare** la sussistenza della **responsabilità disciplinare** dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il procedimento disciplinare, ai sensi del **comma 2**, si svolge secondo i principi di **imparzialità** e **buon andamento** dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del **contraddittorio**.
Il **comma 3** stabilisce che il **procedimento è regolato** dai successivi articoli 6-*septies*, 6-*octies*, 6-*novies*, 6-*decies*, 6-*undecies*, parimenti introdotti dalla novella in commento, nonché dalle norme adottate dal consiglio nazionale dell'ordine con il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, lettera *h)*. La norma prevede inoltre che, per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Il successivo **comma 4** precisa che l'**azione disciplinare** è promossa dal **consiglio dell'ordine territoriale** al cui albo il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto.
Il successivo **comma 5** stabilisce che se l'azione è promossa avverso un componente del consiglio dell'ordine, procede il consiglio dell'ordine della regione più vicina, individuata con il citato regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, di cui all'articolo 8, comma 15, lettera *h)*.
Infine, il **comma 6** stabilisce che per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta ferma anche l'azione disciplinare del datore di lavoro.

Il successivo articolo **6-*octies***, composto da 7 commi, reca la disciplina del **procedimento disciplinare**.
Il **comma 1** stabilisce che le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sulla base dei principi espressi nei commi che seguono.
Ai sensi del **comma 2,** la responsabilità disciplinare, è accertata ove sono **provate** le inosservanze dei doveri professionali previsti dal codice deontologico, il **dolo** o la **colpa**.
Il successivo **comma 3** prevede che, in sede di **irrogazione della sanzione**, si tiene conto del profilo soggettivo, e che la sanzione stessa deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle loro conseguenze dannose.
Il **comma 4** stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Ai sensi del **comma 5**, l'autorità giudiziaria dà **comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza** dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
Il **comma 6** stabilisce che le **deliberazioni disciplinari** sono **notificate** entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale

territorialmente competente. Esse sono altresì comunicate al Ministero della giustizia.
Il **comma 7** stabilisce che il professionista sottoposto a procedimento penale è sottoposto a **procedimento disciplinare** se il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione costituisce **anche illecito disciplinare**. In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e disciplinare sullo stesso fatto, il **procedimento disciplinare può essere sospeso** sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-*decies*, comma 3 – che prevede le condizioni alle quali la sospensione può essere disposta in caso di misura cautelare o interdittiva che interessi l'incolpato.
La sospensione del procedimento disciplinare determina la **sospensione dei termini prescrizionali** per l'esercizio della relativa azione.
Il procedimento disciplinare è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Il successivo articolo **6-*novies*** disciplina le cause di **astensione** e **ricusazione**.
La norma, costituita da due commi, prevede al **comma 1** che i componenti del consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono **astenersi** quando ricorrono i **motivi di astensione** indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile, e possono essere **ricusati per gli stessi motivi**.
Il successivo **comma 2** precisa che sui casi di astensione e ricusazione decide il consiglio di disciplina.

Si ricorda che il citato articolo 51 del codice di procedura civile stabilisce che il giudice ha l'**obbligo di astenersi** nei seguenti casi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono **gravi ragioni di convenienza**, il giudice **può** richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

L'articolo **6-*decies***, costituito da tre commi, definisce l'esito del procedimento disciplinare, prevedendo al **comma 1** che, al termine del procedimento, il consiglio di disciplina può irrogare le seguenti **sanzioni disciplinari**:
a) la **censura**, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
b) la **sospensione dall'esercizio professionale** per un periodo di tempo non superiore a un anno;
c) la **radiazione dall'albo**;
Il successivo **comma 2** precisa che decorsi almeno **quattro anni** dalla **radiazione**, il professionista radiato dall'albo può essere **riammesso**, su sua domanda, previa deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale. Si precisa che la deliberazione tiene conto delle ragioni indicate e degli elementi forniti nella domanda.

Nella **relazione illustrativa,** si osserva che la disposizione appena illustrata, in base alla quale il professionista radiato può essere riammesso, decorsi quattro anni dal provvedimento di radiazione, "è analoga a quella prevista in altri ordinamenti professionali (cfr. art. 62 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull'ordinamento forense; art. 57 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulla costituzione dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili; art. 21 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, per l'Ordine di ingegneri e architetti, ecc.). Il termine di quattro anni appare congruo, tenuto conto del fatto che nelle disposizioni appena citate è fissato con modalità diverse e decorre dal momento in cui sono cessate le cause che hanno portato alla cancellazione dall'albo (ingegneri e architetti) ai cinque anni fissati dall'ordinamento forense, sino ai sei anni per i dottori commercialisti ed esperti contabili".

Infine, il **comma 3** prevede che il consiglio dell'ordine territoriale può **sospendere cautelarmente** l'iscritto, se **ricorrono gravi motivi**, previa instaurazione del **contraddittorio** con il medesimo.
Fermi i casi in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione, la sospensione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto è sottoposto a **misura cautelare** o **interdittiva**. La **sospensione non può durare più di un anno**.
Contro la delibera di sospensione cautelare può essere proposta **impugnazione** entro il termine di dieci giorni dalla sua notificazione.

L'ultimo articolo introdotto dalla novella in esame è l'**articolo 6-*undecies*** che reca la disciplina delle **impugnazioni** a seguito dello svolgimento del procedimento disciplinare.
Tale norma, composta da due commi, stabilisce, al **comma 1**, che contro la decisione disciplinare può essere proposto **ricorso**, anche nel merito, al **Consiglio nazionale di disciplina** da parte dell'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa.
Il successivo **comma 2** stabilisce che il consiglio nazionale di disciplina può **sospendere l'efficacia del provvedimento**.

Si segnala che nessun altro articolo della legge 15 aprile 2024, n. 55, né nel testo vigente né nel testo che risulterebbe a seguito dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, disciplina la costituzione, i compiti e il funzionamento del "**consiglio nazionale di disciplina**" citato all'articolo 6-*undecies* introdotto dalla lettera *g)* in commento.
A differenza di quanto avviene per gli ordini territoriali, per i quali il "consiglio di disciplina" è citato tra gli organi costitutivi di tali ordini (si veda il nuovo articolo 6-*quater*, introdotto dalla medesima lettera *g)* ora in commento), **non si rinviene un riferimento esplicito** al "consiglio nazionale di disciplina" **nel nuovo articolo 8**, come sostituito dal comma 1, lettera *i)*, dell'articolo in commento, recante la disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine, **né nel nuovo articolo 8-*bis***, sostituito dal comma 1, lettera *l)*, dell'articolo in commento, recante la disciplina degli "Altri organi nazionali".
È possibile che l'organo di appello citato dall'articolo 6-*undecies* sia quello cui si riferisce il **comma 15, lettera *h)***, del citato nuovo articolo 8, che riporta tra i compiti del Consiglio nazionale quello di adottare il **regolamento per il funzionamento del "consiglio di disciplina"** e per lo svolgimento del procedimento disciplinare. Per la verità, da tale formulazione, così come anche dai riferimenti incrociati sopra ricordati (commi 3 e 5 dell'articolo 6-*septies*), parrebbe più congruo che il consiglio di disciplina il cui funzionamento dovrà essere disciplinato ai sensi della citata lettera **sia il consiglio di disciplina operante in ciascuno dei consigli territoriali**, e **non** un consiglio di disciplina **nazionale**, operante appunto a tale livello. Se questo non fosse l'intento del Legislatore, sarebbe allora forse opportuno procedere, da un lato, a una **ridenominazione** del consiglio citato alla lettera *h)* in "**nazionale**", dall'altro, a delinearne già nel testo di legge una **disciplina, ancorché sommaria**.

Si valuti l'opportunità di una riflessione in merito.

Gli articoli illustrati, introdotti con la disposizione novellante in commento, come si evince dalla lettura della relazione tecnica, **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 1, comma 1, lettere *h), i), l)* e *m)*
(Razionalizzazione dell'ordinamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e rafforzamento delle garanzie organizzative, deontologiche e dei requisiti di accesso)

Le **lettere *h), i), l)* e *m)*** del comma 1 intervengono sulla legge n. 55 del 2024 razionalizzandone la struttura: da un lato abrogano l'articolo 7, trasferendo i requisiti di iscrizione nel nuovo articolo 5-*bis*, e dall'altro riscrivono integralmente l'articolo 8, disciplinando in modo completo composizione e funzioni del Consiglio nazionale direttamente nella legge. Viene inoltre introdotto l'articolo 8-*bis*, che istituisce il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri quali organi di controllo e garanzia dell'Ordine, rafforzandone trasparenza, correttezza contabile e tutela deontologica. Infine, si modifica l'articolo 9 in materia di titoli esteri, chiarendo i riferimenti normativi e attribuendo espressamente al Ministero dell'istruzione e del merito la competenza per il riconoscimento dei titoli relativi ai servizi educativi per l'infanzia.

La **lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 1** del disegno di legge n. 1712 dispone l'**abrogazione integrale dell'articolo 7** della legge 15 aprile 2024, n. 55.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, questa modifica non elimina i requisiti per l'iscrizione, ma opera una **razionalizzazione sistematica** del testo normativo, coordinata con l'inserimento del nuovo articolo 5-*bis* operato dalla precedente **lettera *e)*** del medesimo disegno di legge.

Nell'attuale impianto della legge n. 55 del 2024, l'**articolo 7** disciplina le **condizioni per l'iscrizione all'albo**. I requisiti ivi previsti includono:

- La cittadinanza italiana, di un Paese UE o di uno Stato in regime di reciprocità.
- L'assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione.
- Il possesso dei titoli di studio abilitanti definiti negli articoli precedenti della legge.

L'abrogazione dell'articolo 7 è necessaria poiché il disegno di legge n. 1712 sposta l'intera disciplina dei requisiti soggettivi all'interno del nuovo **articolo 5-*bis***. Tale ricollocazione segue logicamente l'istituzione dell'**albo unico** (art. 5), raggruppando immediatamente dopo la sua creazione le condizioni necessarie per l'accesso alle due sezioni (pedagogisti ed educatori).

La **lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1** del disegno di legge dispone la **sostituzione integrale dell'articolo 8 della legge n. 55 del 2024**, riscrivendo l'ordinamento e le funzioni del **Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**.

In base alla nuova disciplina:

- Il Consiglio nazionale è composto da **25 membri** eletti dai consigli territoriali tra gli iscritti all'albo. Per essere eletti è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno **otto anni**;
- Le elezioni avvengono su base nazionale per liste. Ogni lista deve comprendere candidati provenienti da almeno **18 diverse circoscrizioni territoriali** (con un massimo di due per circoscrizione) e rispettare l'equilibrio di genere (almeno il 20% per il genere meno rappresentato). Viene definito un complesso sistema di calcolo dei voti basato sul numero di iscritti di ogni consiglio territoriale;
- Tra i compiti principali attribuiti al Consiglio figurano:
 - ✓ L'adozione del regolamento interno e la gestione del patrimonio dell'Ordine.
 - ✓ La redazione e l'aggiornamento del **codice deontologico**, che deve essere sottoposto all'approvazione degli iscritti tramite ***referendum***.
 - ✓ La determinazione del **contributo annuale** dovuto dagli iscritti e delle tasse per certificati e pareri.
 - ✓ L'adozione del regolamento per il funzionamento dei consigli di disciplina e del procedimento disciplinare.
 - ✓ La vigilanza sui consigli degli ordini territoriali.
- Il Ministro della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio in caso di gravi e ripetute violazioni di legge.

Nella versione attuale della legge n. 55/2024, l'articolo 8 qualifica il Consiglio nazionale come **ente pubblico non economico,** delineandone le funzioni in termini generali (pareri su istituzioni non pubbliche, determinazione dei contributi e delle tasse per i certificati). La disciplina del suo funzionamento è in gran parte demandata al **decreto ministeriale istitutivo** previsto dal comma 2 dell'articolo 6, che il DDL 1712 provvede però ad abrogare per rendere l'ordinamento dell'Ordine direttamente stabilito dalla legge.

La sostituzione dell'articolo 8 reca una disciplina elettorale e funzionale completa direttamente nella fonte primaria, che non necessita di ulteriori regolamenti ministeriali attuativi.

La **lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 1** introduce una significativa integrazione alla legge n. 55 del 2024, inserendo il nuovo **articolo 8-*bis***, dedicato alla disciplina degli **«Altri organi nazionali»** dell'Ordine.

Contenuto della modifica: l'istituzione del Collegio dei revisori e dei probiviri

La disposizione definisce la composizione e le funzioni di due organi di controllo e garanzia a livello nazionale:

- **Collegio nazionale dei revisori dei conti:** è composto da **tre membri effettivi e un supplente**, che durano in carica **quattro anni**. I componenti sono nominati dal Consiglio nazionale tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali.
- **Collegio dei probiviri:** è composto da **tre membri effettivi e due supplenti**, eletti dal Consiglio nazionale con votazione a scrutinio segreto

e a **maggioranza assoluta** durante la seduta di insediamento. Resta in carica quattro anni ed è rinnovabile. Al Collegio dei probiviri: è attribuito il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti, esprimere pareri su questioni deontologiche, promuovere il rispetto dell'etica professionale e decidere sui ricorsi relativi alle **operazioni elettorali** dei consigli territoriali.

Nell'attuale impianto della **legge n. 55 del 2024**, la disciplina degli organi nazionali è concentrata nell'articolo 8, che si occupa esclusivamente del **Consiglio nazionale**, definendone la natura di ente pubblico non economico e le relative funzioni gestorie. La normativa vigente **non prevede espressamente** l'istituzione di un Collegio dei probiviri o di un Collegio dei revisori a livello nazionale con compiti così dettagliati; rimanda la definizione dell'ordinamento interno a successivi **decreti ministeriali** (art. 6, comma 2), una procedura che il presente disegno di legge intende sopprimere per stabilire direttamente per legge la struttura organizzativa dell'ente.

La **lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 1** del disegno di legge interviene sull'**articolo 9 della legge n. 55 del 2024**, relativo all'equipollenza dei titoli di studio per l'accesso alle professioni pedagogiche ed educative.

Attraverso un intervento sul comma 2 dell'articolo 9, viene precisato che il riferimento ai requisiti per l'esercizio della professione di educatore riguarda specificamente il comma 1 dell'articolo 4 (che disciplina l'educatore socio-pedagogico). Con l'inserimento del nuovo comma 2-*bis* sempre nell'articolo 9 viene inserita una specifica clausola per l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia (di cui al nuovo art. 4, comma 1-*bis*). La norma stabilisce che per questa figura rimane ferma la competenza del **Ministero dell'istruzione e del merito** nel riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, in conformità alle direttive europee recepite con i decreti legislativi n. 206 del 2007 e n. 15 del 2016.

L'attuale **articolo 9** della legge n. 55 del 2024 vigente disciplina l'accesso agli esami abilitanti per chi possiede titoli accademici conseguiti presso istituzioni estere di particolare rilevanza scientifica. Il comma 1 prevede la partecipazione all'esame di Stato per i pedagogisti con titoli esteri, anche in assenza di una formale dichiarazione di equipollenza. Il comma 2 estende tale possibilità agli educatori socio-pedagogici e agli educatori dei servizi per l'infanzia, rimandando genericamente ai requisiti dell'articolo 4. Tuttavia, la normativa vigente non esplicita in modo netto la ripartizione delle competenze ministeriali per il riconoscimento dei titoli esteri specifici per l'area dell'infanzia, né garantisce un perfetto allineamento tra i commi degli articoli riformulati.

Articolo 1, comma 1, lettera *n)*
(Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale)

La disposizione in esame modifica la disciplina in materia di **professioni pedagogiche ed educative**, introducendo specifiche disposizioni per la **formazione dell'albo professionale** e per lo svolgimento delle **prime elezioni** di ogni **consiglio** dell'ordine territoriale e del **consiglio nazionale**.

L'articolo 1, comma 1, **lettera *n)***, **novella** la legge 15 aprile 2024, n. 55 recante disposizioni in materia di **professioni pedagogiche ed educative**. In particolare, ne sostituisce integralmente l'articolo 10 e la disciplina ivi contenuta, dedicata alla formazione degli albi professionali e all'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.
Le modifiche introdotte dalla norma novellante, di seguito esaminate, prevedono la formazione degli **elenchi** per la costituzione di un **unico albo nazionale** delle professioni pedagogiche ed educative e **la regolamentazione delle prime elezioni** dei consigli dell'ordine territoriale e del consiglio nazionale.

Prima di esaminare la disciplina contenuta nel **nuovo articolo 10** come novellato dalla disposizione in esame, si riassumono le **ragioni** che hanno determinato l'intervento normativo in questione, come desunte dalla lettura dei documenti di accompagnamento presentati dal Governo unitamente al disegno di legge in commento.
Dalla disamina della relazione tecnica, illustrativa, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (**AIR**) e dell'analisi tecnico-normativa (**ATN**), emerge che la scelta di intervenire sulla disciplina contenuta nel citato articolo 10 deriva dalla volontà di porre rimedio a **lacune normative** che hanno impedito l'avvio della prima operatività della normativa sull'istituzione dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
In particolare, nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si evidenzia che, tra le diverse criticità emerse, **la mancata istituzione degli albi professionali e degli organismi deputati al loro funzionamento ha creato profonde difficoltà per migliaia di professionisti**, oltre a compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone.
In particolar modo, l'AIR, evidenzia che i professionisti del settore si trovano soggetti a un **obbligo di iscrizione a un albo non ancora esistente** quale condizione per poter esercitare la propria attività. I dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero evidenziano l'ampiezza del fenomeno interessato: dalle fonti documentali risulta che sono pervenute complessivamente 246.403 istanze di iscrizione all'albo, di cui 62.130 da pedagogisti, 184.273 da educatori socio-pedagogici, distribuite su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nelle regioni settentrionali e centrali.
L'obiettivo generale dell'intervento normativo in commento è, dunque, completare la disciplina per assicurare la piena operatività dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, garantendo al contempo la continuità lavorativa dei professionisti nella **fase transitoria**. Infatti, nelle **more della formazione dell'albo**, occorre garantire l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative **a chi ha già presentato domanda di**

iscrizione ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 55 del 2024 – nel testo vigente –, **a chi consegue i titoli richiesti anche dopo la scadenza dei predetti termini** e, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nelle classi rilevanti per le professioni disciplinate.
Le ricadute positive attese dalle modifiche normative di seguito trattate, riguardano la **rimozione dell'incertezza giuridica** che caratterizza attualmente l'esercizio delle professioni, la **garanzia di *standard* qualitativi elevati** nelle prestazioni educative, la previsione di riferimenti normativi certi per gli enti gestori di servizi educativi e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nei servizi offerti.

L'articolo 10 della legge n. 55 del 2024, nella sua **formulazione vigente,** si compone di due commi e prevede quanto segue.
Il **comma 1** stabilisce che, in sede di prima attuazione della legge 15 aprile 2024, n. 55, il **presidente del tribunale** dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge citata, **nomina un commissario**, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla **formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.**
Il **commissario**, ai sensi del **comma 2,** entro novanta giorni dalla **pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto**, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027, **indice l'elezione dei presidenti degli albi** e provvede agli altri adempimenti necessari per **l'istituzione degli ordini** regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla medesima legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Ora, **la disposizione in commento**, come anticipato, modifica la disciplina appena illustrata, **sostituendo** le previsioni contenute nell'**articolo 10** con una disciplina assai più articolata e dettagliata.
La norma, come novellata, si compone di **10 commi** che descrivono la procedura per la **formazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative** e per lo svolgimento delle **prime elezioni** dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale.
Il **comma 1** prevede che in sede di prima attuazione della presente disposizione, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla **formazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative**.
La norma precisa inoltre che **è ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo** sino alla **nomina della commissione** deputata alla verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

La norma prosegue inoltre affermando che resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che siano in **possesso dei titoli di studio validi** per l'accesso alle professioni pedagogiche e educative **prima della data di entrata in vigore della disposizione**.
Infine, la norma precisa che, per l'attività prestata, al commissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma appena descritto, rispetto alla vigente formulazione, contiene i seguenti **elementi di novità**:

- si elimina l'inciso in base al quale il commissario provvede alla formazione degli elenchi durante lo svolgimento delle proprie funzioni e durante l'orario di servizio, precisandosi invece che ad esso non è dovuto alcun rimborso, neanche sottoforma di rimborso spese;
- si prevede che i professionisti del settore pedagogico ed educativo possono **presentare la domanda** di iscrizione all'albo sino alla data di nomina della commissione deputata alla verifica delle domande medesime;
- si chiarisce che resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono **in possesso dei titoli di studio validi** per l'accesso alle professioni pedagogiche e educative **prima della data di entrata in vigore della presente disposizione**.

Come si legge nella **relazione illustrativa**, il **comma 1** viene modificato nel senso di **razionalizzare l'intervento dei magistrati** designati quali commissari per raccogliere le domande di iscrizione all'albo, elidendo l'inutile sintagma che voleva che le attività di formazione dell'albo venissero svolte durante lo svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orari di servizio. Si prevede poi che **è ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo sino alla nomina della commissione** e si precisa anche che la domanda di iscrizione può essere presentata anche da chi è in possesso di **titoli di studio validi** secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal modo si intende **tutelare tutti coloro che**, pur in possesso dei titoli di accesso alla professione, **non hanno presentato domanda di iscrizione all'albo entro il termine del 31 marzo 2027** previsto dall'articolo 10, comma 2, nella sua formulazione vigente.

Il successivo **comma 2** precisa che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **Ministro della giustizia nomina con decreto una commissione**, composta da trenta membri e da un presidente, scelti d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli necessari per l'esercizio della professione di pedagogista (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55), di educatore socio-pedagogico (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge, così come modificata dal comma 1, lettera *c)*, numero 1) dell'articolo in commento) e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia (ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *a)*, della medesima legge, introdotta dal comma 1, lettera

c), numero 2), dell'articolo in commento e dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 65 del 2017).
La commissione svolge i seguenti **compiti**:
- **verifica il possesso dei requisiti** in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari;
- **forma l'albo nazionale** individuando le circoscrizioni territoriali e **lo pubblica** sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.
Il decreto ministeriale di nomina stabilisce altresì le modalità di **funzionamento della commissione**, le regole per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il successivo **comma 3** stabilisce che per consentire lo svolgimento delle **prime operazioni per l'elezione di ogni consiglio** dell'ordine territoriale, ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di euro 50.

Il **comma 4** prevede che i contributi siano versati tramite la **piattaforma tecnologica** di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Il successivo **comma 5** prevede che il Ministero della giustizia dispone delle somme riassegnate in bilancio ai sensi del comma 4 per assicurare l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio dell'ordine territoriale, avvalendosi della collaborazione della commissione.

Una volta insediatosi il consiglio nazionale ed entro il termine del corrispondente esercizio finanziario, le risorse residue vengono trasferite dalla competente articolazione ministeriale al medesimo consiglio per garantire la successiva gestione finanziaria dello stesso.
Ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che sulla base di quanto disposto dal citato articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, le società a controllo pubblico, **sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico**, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso il sistema pubblico di identità digitale – SPID –

di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

I successivi **commi dal 6 al 10** regolamentano lo **svolgimento delle prime elezioni** per l'elezione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale.

In particolare, il **comma 6** precisa che la commissione, **formato l'albo**, nei successivi trenta giorni indice le **prime elezioni dei consigli degli ordini territoriali** che si svolgono mediante **procedura non telematica**. A tali elezioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 6-*sexies*, introdotto dal comma 1, lettera *g)*, dell'articolo in commento e recante la disciplina per l'elezione dei consigli degli ordini territoriali.
Il comma prosegue elencando i **compiti svolti dalla Commissione**. In particolare, essa:
a) svolge le funzioni attribuite ai consigli degli ordini territoriali;
b) invia la comunicazione con cui indice le elezioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono dotarsi gli iscritti all'albo per parteciparvi e la pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia;
c) riceve le liste elettorali all'indirizzo di posta elettronica dedicato e ne verifica la regolarità;
d) decide l'ordine delle liste sulle schede elettorali;
e) individua i seggi elettorali presso ciascuna regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) riceve dai presidenti dei seggi la comunicazione dei risultati delle elezioni e li pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia;
g) decide le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali.
Il successivo **comma 7** stabilisce che i **consigli degli ordini territoriali si riuniscono** per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati delle elezioni ed eleggono i rispettivi presidenti.
Il **comma 8** precisa che le **prime elezioni del consiglio nazionale** si svolgono in una data indicata dal Ministro della giustizia. Allo svolgimento delle elezioni si applica l'**articolo 8** della legge n. 55 del 2024, come sostituito dal comma 1, lettera *i)*, dell'articolo in commento, con le seguenti **deroghe**:
a) il **termine di deposito delle liste,** fissato a sessanta giorni dall'articolo 8, comma 5, è ridotto a **trenta giorni**;
b) le funzioni previste dall'articolo 8, comma 8, concernenti la **formazione della graduatoria delle liste** in base al numero dei voti riportati su base nazionale, sono svolte dalla commissione nominata ai sensi del comma 2 del presente articolo;
c) il requisito previsto per la titolarità del diritto di elettorato passivo, di una anzianità di iscrizione all'albo pari ad almeno 8 anni, di cui all'articolo 8, comma 2, è sostituito dal **comprovato svolgimento della professione** pedagogica o educativa **per almeno dieci anni**.

Con riferimento a tale ultima previsione, la **relazione illustrativa** precisa che essa trova giustificazione nel fatto che, almeno sino ai primi due mandati del consiglio nazionale, **non vi potrà essere il requisito temporale ordinariamente richiesto di iscrizione all'albo**, visto che esso si forma con l'introduzione delle nuove norme e con lo svolgimento delle attività da parte della commissione.

Il **comma 9** precisa che i risultati delle elezioni del consiglio nazionale sono **pubblicati** sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e che il consiglio si riunisce nei venti giorni successivi.

Infine, il **comma 10** stabilisce che il requisito per l'elettorato passivo previsto dal comma 8, lettera *c)*, che prevede che il requisito di anzianità di iscrizione all'albo sia sostituito dal comprovato svolgimento della professione pedagogica o educativa per **almeno dieci anni**, si applica, **in deroga** a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, sino a che l'albo non risulti costituito da **almeno otto anni**.

Si ricorda che il citato articolo 8, comma 2, prevede che possono essere eletti consiglieri del Consiglio nazionale tutti **gli iscritti da almeno otto anni all'albo,** che siano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivi nei consigli territoriali (fissati dall'articolo 6-*sexies*, comma 6, introdotto dal comma 1, lettera *g)*, dell'articolo in commento), ossia coloro i quali siano in regola con il pagamento delle quote all'ordine, non abbiano riportato condanne definitive per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, e non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti alla scadenza del mandato del Consiglio precedente.

Per quanto concerne gli aspetti di **carattere finanziario**, la **relazione tecnica** precisa che, rispetto alla **nomina del commissario**, essendo egli scelto fra magistrati in servizio, **non si rinvengono profili onerosi a carico della finanza pubblica**, in quanto si tratta di adempimento reso nell'ambito delle attività istituzionali, e che in merito all'attività prestata, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto concerne invece i **membri della commissione**, nominata con decreto del Ministro della giustizia, si prevede esplicitamente che agli stessi non debbano essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede, inoltre, che la Commissione operi presso il Ministero di giustizia, e che sia supportata, dal punto di vista operativo, dalla Direzione degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, e che ai relativi adempimenti provveda tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda le **spese per l'espletamento delle prime elezioni** di ciascun consiglio territoriale, si precisa che le stesse potranno essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie relative ai contributi versati da ciascun iscritto all'albo in occasione di tali elezioni, che saranno assegnate al Dipartimento per gli affari di giustizia mediante il meccanismo della riassegnazione in bilancio al capitolo di spesa dall'apposito capitolo di entrata.

Articolo 1, comma 1, lettera *o)*
(Revisione del regime transitorio per l'iscrizione all'albo unico delle professioni educative)

La **lettera *o)*** del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il regime transitorio di iscrizione adeguandolo all'albo unico, distinguendo chiaramente tra educatore socio-pedagogico ed educatore dell'infanzia e aggiornando i riferimenti normativi.
Viene inoltre garantita la tutela dei diritti acquisiti, consentendo l'accesso anche ai professionisti già in servizio, in particolare nei servizi 0-3 anni, evitando vuoti normativi e contenziosi.

La **lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 1** del disegno di legge in esame interviene in modo capillare sull'**articolo 11 della legge n. 55 del 2024**, che disciplina le **disposizioni transitorie** per l'iscrizione agli albi in sede di prima applicazione.

La novella opera una revisione delle categorie di soggetti ammessi all'iscrizione immediata, adeguandole alla nuova struttura dell'Albo unico e delle sue sezioni. Oltre alla sostituzione del riferimento agli «albi» con quello all'«albo» unico sono aggiornati i richiami interni, sostituendo l'abrogato articolo 7 con il nuovo articolo 5-*bis* e precisando il riferimento al comma 1 dell'articolo 10. **Sono confermati** poi i requisiti per la sezione dei pedagogisti. E' inoltre **riscritta** integralmente la lettera *b)* e aggiunta la *b-bis)* per distinguere i requisiti nelle due aree professionali educative:

- **Educatore socio-pedagogico:** Possono iscriversi i laureati in possesso dei requisiti dell'articolo 4, comma 1; coloro che hanno la qualifica ex lege 205/2017; i laureati L-19 e chi possiede i titoli per i servizi per l'infanzia ex D.Lgs. 65/2017.
- **Educatore dei servizi per l'infanzia:** L'iscrizione è riservata a chi possiede i titoli previsti dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 65/2017 o a chi, alla data di entrata in vigore della legge, sia titolare di un **contratto a tempo indeterminato** in tali servizi.

Nell'attuale impianto della **legge n. 55 del 2024**, l'articolo 11 prevede un regime transitorio basato sulla **struttura binaria** degli albi (pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici). I requisiti di iscrizione fanno riferimento all'**articolo 7**, che stabiliva le condizioni generali (cittadinanza, assenza di condanne) poi spostate nel nuovo articolo 5-bis dal disegno di legge in esame. La disciplina vigente non prevede una distinzione così netta tra educatore socio-pedagogico e dell'infanzia all'interno del regime transitorio, limitandosi a un elenco più generico di titoli abilitanti senza specificare la tutela dei contratti a tempo indeterminato già in essere per l'area 0-3 anni.

Le relazioni annesse al disegno di legge sottolineano la necessità di sanare la situazione dei professionisti dell'infanzia (0-3) che operavano in un regime di incertezza legislativa

post-2017 o sulla base di normative regionali difformi. L'inserimento del requisito del contratto a tempo indeterminato (lettera *b-bis*) mira a prevenire l'esclusione di professionisti già inseriti stabilmente nel mercato del lavoro, evitando potenziali **contenziosi giudiziari** in fase di prima formazione dell'albo. E' evidenziato inoltre come il regime transitorio sia l'unico strumento per consentire l'esercizio professionale a chi ha conseguito i titoli validi prima della costituzione degli ordini territoriali, garantendo che il passaggio al sistema ordinistico non blocchi le attività educative in corso.

Articolo 2
(Disciplina transitoria)

L'**articolo 2** disciplina la fase transitoria consentendo l'esercizio professionale in pendenza di iscrizione, tutelando i nuovi laureati e introducendo una finestra temporanea per evitare interruzioni lavorative. Prevede inoltre percorsi di riqualificazione per l'area 0-3 anni, salvaguardando i professionisti già in servizio e garantendo continuità operativa senza nuovi oneri pubblici.

L'**articolo 2** disciplina la **fase transitoria** necessaria per il passaggio dal precedente regime alla piena operatività dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Tale norma ha lo scopo di garantire la continuità lavorativa dei professionisti e di definire percorsi di integrazione per specifiche categorie di lavoratori durante la fase di prima costituzione degli albi.

Viene stabilito in primo luogo che, fino alla definitiva formazione dell'albo (procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 55 del 2024), è **legittimo l'esercizio delle attività professionali** per tutti i soggetti che abbiano regolarmente presentato domanda di iscrizione ai sensi della normativa vigente **(comma 1).**

Per coloro che conseguono i titoli abilitanti (di cui agli articoli 2 e 4 della legge 55/2024) in una data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l'esercizio della professione è consentito per un periodo di **sei mesi dalla prima costituzione degli ordini territoriali**. Tale deroga permane fino all'**adeguamento degli ordinamenti didattici** dei corsi di laurea (classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 e L-19) ai sensi della legge 163/2021 sulle lauree abilitanti **(comma 2)**.

È prevista infine una specifica **disciplina di raccordo** per i possessori di laurea L-19 "non a indirizzo specifico" per i servizi per l'infanzia che abbiano maturato **tre anni di servizio** (anche non continuativi) nei servizi 0-3 anni. Questi soggetti possono ottenere l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo integrando il proprio titolo tramite un **percorso formativo specifico**, i cui dettagli saranno definiti con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), sentito il CUN - Consiglio universitario nazionale **(comma 3)**.

La normativa vigente agli articoli 10 e 11 già prevede procedure per la formazione iniziale degli albi e requisiti transitori, ma il provvedimento in esame interviene per gestire il "limbo" temporale tra la presentazione della domanda e l'effettiva iscrizione, che la legge 55/2024 non dettagliava in modo così puntuale per i nuovi laureati. La legge 55/2024 recepisce il D.Lgs. 65/2017, ma il disegno di legge in esame introduce una clausola di salvaguardia applicabile a chi possiede una laurea L-19 generica ma ha operato

stabilmente nel settore infanzia, sanando potenziali esclusioni derivanti dalla mancanza dell'indirizzo specifico introdotto nel 2017.

L'Analisi di Impatto della Regolamentazione sottolinea che senza queste norme transitorie si rischierebbe un blocco delle attività educative e dei servizi, specialmente nel passaggio ai nuovi ordinamenti didattici abilitanti.
Nella relazione illustrativa viene evidenziato come il **comma 3** risponda alla necessità di gestire la disomogeneità dei titoli derivante dal regime precedente al 2017, evitando che professionisti esperti siano espulsi dal mercato del lavoro per meri difetti formali del titolo di studio. La definizione temporale (i "sei mesi" e la validità della domanda) serve a limitare il rischio di ricorsi da parte di chi, pur avendo terminato gli studi, si troverebbe impossibilitato a lavorare a causa dei tempi burocratici di insediamento dei commissari territoriali.

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 3** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

La disposizione stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TESTO A FRONTE

Testo a fronte della legge n. 55 del 2024 con le modifiche proposte dall'A.S. 1712

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	Art. 1, co. 1, lett. a) dell'A.S. 1712
Art. 2 *(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)*	Art. 2 *(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)*
1-2. *omissis*	
3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo **dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'**articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.	3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo **di cui all'**articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
4. *omissis*	
	Art. 1, co. 1, lett. b) dell'A.S. 1712
Art. 3 *(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)*	Art. 3 *(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico **e dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia**)*
1-2. *omissis*	
	2-*bis*. L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nei bambini

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di relazione e di gioco, anche al fine di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
	2-*ter*. L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia può esercitare anche le funzioni di cui al comma 1 negli ambiti e nei contesti di cui al comma 2.
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.	3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. **La professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è esercitata all'interno delle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di norma con rapporto di lavoro subordinato.**
	Art. 1, co. 1, lett. c) dell'A.S. 1712
Art. 4 *(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia **di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65**)*	Art. 4 *(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia)*
1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico **e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** sono necessari:	1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico sono necessari:
a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di **studi. La**	*a)* il conseguimento del titolo di laurea triennale **classe L-19**, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;	svolto presso una struttura **ospitante**, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici. La prova valutativa di cui al periodo precedente è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale **ed** è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;
b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera *a)*, il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;	*b) identica*;
c) l'iscrizione nell'albo **degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'**articolo 5.	c) l'iscrizione **nella relativa sezione** dell'albo **di cui all'**articolo 5.
	1-*bis*. Per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sono necessari:
	***a)* il conseguimento del titolo di laurea triennale classe L-19 integrata secondo le previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, o di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) secondo le previsioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio rispettivamente previsto dal corso di laurea L-19 e dal corso di**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	specializzazione. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto anche presso uno o più servizi educativi per l'infanzia, attestato congiuntamente dalle strutture medesime e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, ovvero della prova finale del corso di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;
	b) **in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera *a)*, il possesso dei titoli di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, conseguiti ai sensi delle medesime disposizioni;**
	c) **l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5.**
	Art. 1, co. 1, lett. d) dell'A.S. 1712
Art. 5 *(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)*	Art. 5 *(Istituzione dell'albo* ***delle professioni pedagogiche ed educative****)*
1. E' istituito l'albo dei pedagogisti.	1. E' istituito l'albo **delle professioni pedagogiche ed educative**. **All'interno dell'albo sono istituite la sezione dei pedagogisti e la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.**
2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.	*Abrogato*

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 **e 2**.	3. **Ferma restando l'unicità del contributo dovuto,** è consentita la contemporanea iscrizione **ad entrambe le sezioni dell'albo di cui al** comma 1 **per coloro i quali sono in possesso dei rispettivi requisiti.**
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.	4. Gli iscritti **all'albo di cui al comma 1** sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
	Art. 1, co. 1, lett. e) dell'A.S. 1712
	Art. 5-*bis* ***(Condizioni per l'iscrizione all'albo)***
	1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: ***a)* essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale sussiste, in materia, la condizione di reciprocità, fatto salvo quanto previsto da obblighi internazionali vigenti per l'Italia;** ***b)* non avere riportato condanne definitive con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione;** ***c)* essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4;** ***d)* avere la residenza o il domicilio professionale in Italia o operare, rispettivamente in qualità di pedagogista, educatore professionale socio-pedagogico o educatore dei servizi educativi per l'infanzia, al servizio di enti o imprese italiani operanti fuori del territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.**

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	Art. 1, co. 1, lett. f) dell'A.S. 1712
Art. 6 *(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*	Art. 6 *(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*
1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.	1. Gli iscritti **all'albo delle professioni pedagogiche ed educative** costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.	*Abrogato*
3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.	3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è **costituito quale** ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, le disposizioni relative al suo ordinamento interno** e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.	4. **La presente legge stabilisce** le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
	Art. 1, co. 1, lett. g) dell'A.S. 1712
	Art. 6-*bis* **(*Ordini territoriali*)**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono costituiti gli ordini regionali e delle province autonome delle professioni pedagogiche ed educative, costituenti gli ordini territoriali.
	Art. 6-*ter* **(*Attribuzioni degli ordini territoriali*)**
	1. Gli ordini territoriali: ***a)*** **promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici;** ***b)*** **valutano le domande di iscrizione all'albo e le domande di cancellazione e trasferimento, verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'albo e delle sue sezioni;** ***c)*** **partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti, ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e alle attività formative;** ***d)*** **promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, ferma restando la disciplina della formazione dettata per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e vigilano sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	e) **esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina, fermo restando il potere disciplinare del datore di lavoro rispetto agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato;** ***f)*** **vigilano sugli iscritti all'albo.**
	Art. 6-*quater* **(*Organi degli ordini territoriali*)**
	1. Sono organi degli ordini territoriali: ***a)*** **il consiglio;** ***b)*** **il presidente;** ***c)*** **il consiglio di disciplina;** ***d)*** **il collegio dei revisori.** **2. Il consiglio dell'Ordine è eletto secondo le modalità indicate dall'articolo 6-sexies, favorendo l'equilibrio di genere. Al consiglio sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, e 6-*septies*, comma 4.** **3. Il presidente è eletto dal consiglio dell'Ordine fra i suoi componenti, rappresenta l'Ordine, presiede il consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge o da regolamenti. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Il consiglio elegge fra i suoi componenti anche il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.** **4. Il consiglio di disciplina è composto, assicurando la rappresentanza delle sezioni dell'albo, da un numero di membri, in possesso dei requisiti di imparzialità, autonomia e competenza, compreso fra tre e cinque, nominati dal consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale. Almeno uno dei membri del consiglio di disciplina è individuato tra coloro che esercitano la professione**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza. I consigli di disciplina sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sono componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera *h)*, il consiglio nazionale determina i criteri per la composizione, anche numerica, dei consigli di disciplina e, ove possibile, per assicurare la rappresentanza prevista dal primo periodo. **5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori nomina il presidente tra i propri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dal consiglio dell'Ordine, e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.**
	Art. 6-*quinquies* **(*Composizione e durata in carica dei consigli degli ordini territoriali*)**
	1. Il consiglio dell'ordine territoriale è composto da membri eletti tra gli iscritti alle sezioni dell'albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni alla data di indizione delle elezioni, nel numero di: ***a)* nove, se il numero degli iscritti è inferiore a diecimila;** ***b)* undici, se il numero degli iscritti è compreso fra diecimila e ventimila;**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	***c)* quindici, se il numero degli iscritti è superiore a ventimila.** **2. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo indipendentemente dalla sezione di appartenenza.** **3. Il consiglio resta in carica quattro anni a partire dalla data dell'insediamento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Se la durata del singolo mandato è inferiore a quattro anni esso non rileva ai fini di quanto previsto dal secondo periodo.** **4. In caso di decadenza, dimissioni, morte o impedimento assoluto di un consigliere, è nominato il primo dei non eletti nella medesima lista, il quale resta in carica fino alla scadenza del consiglio. Se gli eventi indicati nel primo periodo riguardano il presidente, il consiglio provvede immediatamente alla elezione del nuovo presidente ai sensi dell'articolo 6-*quater*, comma 3. Se riguardano contestualmente un numero di consiglieri superiore alla metà, il consiglio è sciolto e le nuove elezioni sono indette dal presidente del consiglio nazionale entro sessanta giorni.** **5. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria.**
	Art. 6-*sexies* **(*Elezione dei consigli degli ordini territoriali*)**
	1. Le elezioni del consiglio dell'ordine territoriale sono indette dal consiglio uscente, almeno novanta giorni prima

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	della scadenza del mandato, con delibera contenente la comunicazione di cui al comma 5 e il calendario elettorale di cui al comma 2. Le elezioni si svolgono non oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di omissione da parte del consiglio uscente, le elezioni sono indette dal Consiglio nazionale. **2. Il calendario elettorale indica:** ***a)*** **la data delle elezioni, il luogo di svolgimento delle stesse, l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e l'indicazione della possibilità di votare con le modalità di cui al comma 14;** ***b)*** **il termine per la presentazione delle liste;** ***c)*** **il termine per la verifica delle candidature;** ***d)*** **la data del sorteggio dell'ordine delle liste sulla scheda elettorale;** ***e)*** **il periodo autorizzato per la campagna elettorale;** ***f)*** **il termine massimo per la pubblicazione degli esiti e per la proclamazione degli eletti.** **3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i termini di cui alle lettere *a), b), d), e)* ed *f)* sono stabiliti dalla delibera del consiglio che indice le elezioni.** **4. Il consiglio dell'ordine territoriale, con la delibera di cui al comma 1, nomina, per ciascun seggio, i suoi componenti e individua, fra di essi, il presidente, il vicepresidente, il segretario e un numero di scrutatori proporzionale agli iscritti votanti nella circoscrizione territoriale, comunque**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	non inferiore a due. Non possono essere nominati componenti del seggio i candidati alle elezioni del consiglio dell'ordine territoriale. **5. La comunicazione con cui sono indette le elezioni è inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, nel termine di dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 1. La comunicazione è, altresì, pubblicata, entro il termine di cui al primo periodo, sul sito internet dell'Ordine. La pubblicazione di cui al secondo periodo costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile.** **6. Possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che:** ***a)* sono in regola con il pagamento delle quote;** ***b)* non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;** ***c)* non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1.** **7. Ogni lista indica un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili presso il consiglio dell'ordine territoriale, aumentato di tre unità, nel rispetto della proporzione prevista dall'articolo 6-quinquies, comma 1. Ogni candidato può figurare in una sola lista.** **8. Per assicurare l'equilibrio di genere, ogni lista prevede anche una rappresentanza del genere meno**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	rappresentato pari ad almeno il venti per cento. **9. La presentazione di ogni lista è subordinata alla sottoscrizione da parte di almeno venti iscritti all'albo dell'ordine territoriale. Le liste sono depositate mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, al consiglio dell'ordine territoriale, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni lista indica i candidati, la specificazione della professione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le firme dei sottoscrittori, il programma elettorale e il nome della lista con l'eventuale simbolo.** **10. Il consiglio dell'ordine territoriale, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ne verifica la regolarità e, in caso di irregolarità, può concedere un termine di sette giorni per la regolarizzazione.** **11. L'ordine delle liste sulla scheda elettorale è definito mediante sorteggio pubblico. Le liste ammesse sono pubblicate sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La campagna elettorale si svolge nel rispetto della deontologia professionale oltre che della trasparenza, correttezza e parità di accesso all'informazione per tutti gli iscritti.** **12. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Se sono istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio al seggio centrale.**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	13. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. **14. In alternativa a quanto previsto dai commi 12 e 13, è ammessa la votazione mediante procedura telematica secondo le modalità e le specifiche tecniche indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia.** **15. Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore è ammesso a votare previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di identità ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.** **16. Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore ritira la scheda, la compila in segreto e, chiusa, la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Le operazioni di voto si svolgono nel corso di un'unica giornata, per la durata di otto ore consecutive. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze.** **17. Al termine delle operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Lo scrutinio è pubblico.** **18. Il verbale delle operazioni di scrutinio riporta il numero complessivo dei votanti, il numero di voti validi espressi, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato e le eventuali osservazioni. In una separata sezione del verbale sono indicate, con specifica motivazione, le schede bianche, nulle o contestate.**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	19. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio centrale proclama gli eletti. I risultati delle elezioni sono comunicati al consiglio dell'ordine territoriale uscente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al Consiglio nazionale dell'Ordine, al pubblico ministero territorialmente competente e al Ministero della giustizia. **20. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6-*quinquies*, comma 1. In caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, è eletto il candidato la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.** **21. Le contestazioni relative alle operazioni elettorali sono proposte al collegio dei probiviri entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali di cui al comma 19.**
	Art. 6-*septies* **(*Esercizio dell'azione disciplinare*)**
	1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni o le omissioni che integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. **2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i princìpi di imparzialità e buon**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. **3. Il procedimento è regolato dagli articoli 6-*septies*, 6-*octies*, 6-*novies*, 6-*decies*, 6-*undecies*, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale dell'Ordine con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera *h)*. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.** **4. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine territoriale al cui albo il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto.** **5. Se l'azione è promossa avverso un componente del consiglio dell'Ordine, procede il consiglio dell'Ordine della regione più vicina, individuata con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera *h)*.** **6. Per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta ferma anche l'azione disciplinare del datore di lavoro.**
	Art. 6-*octies* **(*Procedimento disciplinare*)**
	1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera *h)*, sulla base dei princìpi espressi nei commi seguenti. **2. La responsabilità disciplinare è accertata ove sono provate le inosservanze dei doveri professionali previsti dal codice deontologico, il dolo o la colpa.** **3. Del profilo soggettivo si tiene conto in sede di irrogazione della sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	contestati e alle loro conseguenze dannose. **4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.** **5. L'autorità giudiziaria dà comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.** **6. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente. Esse sono altresì comunicate al Ministero della giustizia.** **7. Il professionista sottoposto a procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare se il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione costituisce anche illecito disciplinare. In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e disciplinare sullo stesso fatto, il procedimento disciplinare può essere sospeso sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-decies, comma 3. La sospensione del procedimento disciplinare determina la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione. Il procedimento disciplinare è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	Art. 6-*novies* **(*Astensione e ricusazione*)**
	1. I componenti del consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. **2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio di disciplina.**
	Art. 6-*decies* **(*Sanzioni disciplinari. Sospensione cautelare*)**
	1. Al termine del procedimento disciplinare, il consiglio di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni: ***a)* la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;** ***b)* la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a un anno;** ***c)* la radiazione dall'albo.** **2. Decorsi almeno quattro anni dalla radiazione dall'albo, il professionista radiato può essere riammesso, su sua domanda, previa deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale. La deliberazione di cui al primo periodo tiene conto delle ragioni indicate e degli elementi forniti nella domanda.** **3. Il consiglio dell'ordine territoriale può sospendere cautelarmente l'iscritto, se ricorrono gravi motivi, previa instaurazione del contraddittorio con il medesimo. Fermi i casi in cui in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione, la sospensione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto è sottoposto a misura**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	cautelare o interdittiva. La sospensione decisa ai sensi del primo periodo non può durare più di un anno. Contro la delibera di sospensione cautelare può essere proposta impugnazione entro il termine di dieci giorni dalla sua notificazione.
	Art. 6-*undecies* **(*Impugnazione*)**
	1. Contro la decisione disciplinare, può essere proposto ricorso, anche nel merito, al consiglio nazionale di disciplina da parte dell'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa. **2. Il consiglio nazionale di disciplina può sospendere l'efficacia del provvedimento**
	Art. 1, co. 1, lett. h) dell'A.S. 1712
Art. 7 **(*Condizioni per l'iscrizione agli albi*)** **1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:** **a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;** **b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;** **c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;** **d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese**	*Abrogato*

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.	
	Art. 1, co. 1, lett. i) dell'A.S. 1712
Art. 8 (*Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative*)	Art. 8 (*Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative*)
1. Il Consiglio nazionale **dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative** è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.	1. Il consiglio nazionale è composto **di venticinque membri eletti dai consigli degli ordini territoriali fra gli iscritti all'albo, garantendo la proporzionalità di cui all'articolo 6-*quinquies*, comma 1.**
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.	**2. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio nazionale tutti gli iscritti all'albo da almeno otto anni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6-sexies, comma 6.**
	3. I voti sono espressi da ciascun consiglio dell'ordine territoriale, contemporaneamente, nella data indicata dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale. La data delle elezioni deve cadere almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. È consentito esprimere il voto per una sola lista.
	4. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti del Consiglio nazionale, aumentato di tre candidati supplenti. Ciascuna lista è formata, nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, da candidati iscritti in albi di ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse circoscrizioni territoriali, con il limite massimo di due candidati per circoscrizione territoriale. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	riservare almeno il venti per cento dei posti al genere meno rappresentato. Ogni candidato può figurare in una sola lista.
	5. Le liste sono depositate presso il Ministero della giustizia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica la regolarità delle candidature e delle liste e, in caso di irregolarità insanabili, dispone l'esclusione della lista dalla procedura elettorale.
	6. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun consiglio dell'ordine territoriale sono attribuiti: ***a)*** **un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, e fino a duecento iscritti;** ***b)*** **un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento;** ***c)*** **un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.**
	7. Sono eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 6.
	8. Ogni presidente comunica il voto del proprio consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e da due professionisti iscritti nell'albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
	9. I risultati delle elezioni sono comunicati alla segreteria del Consiglio

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	nazionale e pubblicati sul sito *internet* dell'Ordine.
	10. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data della pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet del Consiglio nazionale.
	11. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.
v. infra comma 3, secondo periodo	**12. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente, in caso di temporanea assenza** o impedimento, è sostituito dal vicepresidente **per l'ordinaria amministrazione. In mancanza anche del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, si procede ad un secondo turno fra i candidati che hanno ottenuto ugual numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto il candidato più anziano.**
	13. I consiglieri che vengono a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste.
3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. **In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.**	**14.** Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio.

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:	**15**. *Identico*:
a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;	*a) identica*;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;	*b) identica*;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;	*c)* predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti **all'albo** di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;	*d) identica;*
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;	*e) identica;*
f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;	*f) identica;*
g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.	g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti **nell'albo** di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	h) **adotta il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare;**
	i) **vigila sul regolare funzionamento dei consigli degli ordini territoriali.**
	16. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente.
	Art. 1, co. 1, lett. l) dell'A.S. 1712
	Art. 8-*bis* **(*Altri organi nazionali*)**
	1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente che durano in carica quattro anni. Vengono nominati dal Consiglio nazionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali. **2. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'albo, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, nella seduta di insediamento. Il collegio dura in carica quattro anni, rinnovabili, e ha i seguenti compiti:** ***a)*** **dirimere le controversie fra gli iscritti;** ***b)*** **esprimere pareri su questioni deontologiche;** ***c)*** **promuovere il rispetto dell'etica e del decoro professionale;**

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	***d)* dirimere le controversie sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali.**
	Art. 1, co. 1, lett. m) dell'A.S. 1712
Art. 9 (*Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero*)	Art. 9 (*Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero*)
1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.	1. *Identico*.
2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.	2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4**, comma 1,** e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
	2-*bis*. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* resta ferma la competenza del Ministero dell'istruzione e del merito per il

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
	Art. 1, co. 1, lett. n) dell'A.S. 1712
Art. 10 (*Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome*)	Art. 10 (*Formazione **dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale***)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che**, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio,** provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.	1. In sede di prima attuazione della presente **disposizione**, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima **disposizione**, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli **elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative**. **È ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo sino alla nomina della commissione di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle professioni pedagogiche e educative prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Al commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti, per l'attività prestata, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati**.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027, indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione	2. **Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della giustizia nomina, con proprio decreto, una commissione, composta da trenta membri e da un presidente, scelti d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.	**dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, e comma 1-*bis*, lettera *a)*, della presente legge, nonché all'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La commissione, entro il termine indicato nel decreto di cui al primo periodo del presente comma, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**
	3. Per consentire lo svolgimento delle prime operazioni per l'elezione di ogni consiglio dell'ordine territoriale, ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di euro 50.
	4. I contributi sono versati tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
	5. Il Ministero della giustizia dispone delle somme riassegnate in bilancio ai sensi del comma 4 per assicurare l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio dell'ordine territoriale, avvalendosi della collaborazione della commissione di cui al comma 2. Una volta insediatosi il Consiglio nazionale ed entro il termine del corrispondente esercizio finanziario, le risorse residue sono trasferite dalla competente articolazione ministeriale al medesimo Consiglio per garantire la successiva gestione finanziaria dello stesso. Ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
	6. Formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indice le prime elezioni dei consigli degli ordini territoriali che si svolgono mediante procedura non telematica. Si applica l'articolo 6-sexies in quanto compatibile. La commissione di cui al comma 2: ***a)* svolge le funzioni attribuite ai consigli degli ordini territoriali;** ***b)* invia la comunicazione con cui indice le elezioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono dotarsi gli iscritti all'albo per parteciparvi e la pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia;** ***c)* riceve le liste elettorali all'indirizzo di posta elettronica dedicato e ne verifica la regolarità;** ***d)* decide l'ordine delle liste sulle schede elettorali;** ***e)* individua i seggi elettorali presso ciascuna regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano;**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	f) **riceve dai presidenti dei seggi la comunicazione dei risultati delle elezioni e li pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia;** ***g)*** **decide le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali.**
	7. I consigli degli ordini territoriali si riuniscono per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati ai sensi del comma 6, lettera *f)*, ed eleggono i rispettivi presidenti.
	8. Le prime elezioni del Consiglio nazionale si svolgono in una data indicata dal Ministro della giustizia. Alle elezioni si applica l'articolo 8 in quanto compatibile, con le seguenti deroghe: ***a)*** **il termine di deposito delle liste di cui al medesimo articolo 8, comma 5, è ridotto a trenta giorni;** ***b)*** **le funzioni previste dallo stesso articolo 8, comma 8, sono svolte dalla commissione nominata ai sensi del comma 2 del presente articolo;** ***c)*** **il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo è sostituito dal comprovato svolgimento della professione pedagogica o educativa per almeno dieci anni.**
	9. I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia e il Consiglio si riunisce nei venti giorni successivi.
	10. Il requisito previsto dal comma 8, lettera *c)*, si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, sino a che l'albo non risulti costituito da almeno otto anni.
	Art. 1, co. 1, lett. o) dell'A.S. 1712

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
Art. 11 (*Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale*)	Art. 11 (*Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale*)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:	1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione **all'albo** di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo **5-*bis***, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10**, comma 1**:
a) per l'albo dei pedagogisti:	*a)* per **la sezione** dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;	1) *identico*;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;	2) *identico*;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;	3) *identico*;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;	4) *identico*;

***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali* (L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;	5) *identico*;
b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:	*b)* per **la sezione** degli educatori professionali socio-pedagogici **e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore socio-pedagogico**:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;	*v. infra n. 1)*
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;	**1)** ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente **disposizione** sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico **o di educatore nei servizi educativi**, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65**;	**2)** a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *v. infra n. 4)*
4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 **(ex L-18)**.	**3)** ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19**;**
v. supra n. 1)	4) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
	***b-bis)* per la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia:**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali **(L. 55/2024)**	
Testo vigente	**Modifiche proposte dall'A.S. 1712**
	1) a coloro che sono in possesso dei titoli previsti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; **2) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono titolari di contratto a tempo indeterminato quali educatori nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.**